



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO
PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE

Allegato 3 DNSH

Adempimenti DNSH 2025 - Investimento M1C1-1.1

Le schede DNSH previste dalla [Guida Operativa per il rispetto del DNSH](#) per l'investimento M1C1-1.1 sono le schede 1, 2, 3, 5, 6, 8, e 21.

Sebbene l'obbligo formale di compilazione sia in capo al Soggetto Attuatore, l'avviso 1.1 prevede un fornitore unico dei servizi individuato nella Società Polo Strategico Nazionale S.p.A ("PSN S.p.A.") dall'articolo 33-septies del d.l. n. 179 del 2012 e dalla [Convenzione tra DTD e PSN S.p.A.](#)

PSN S.p.A. è in regola con tutti gli obblighi DNSH previsti dalle schede citate; nel particolare della scheda 6 e 8, soddisfa il primo punto di controllo 0.1 (omnicomprensivo) della scheda possedendo la certificazione UNI EN ISO 14001.

Il [Soggetto Attuatore](#) aderendo all'avviso pubblicato sul [Sito istituzionale del DTD](#) **prende atto** delle informazioni relative al DNSH e PSN sopra riportate e non deve effettuare controlli specifici.



Lista di esclusione

Questo avviso PNRR non prevede il finanziamento delle attività non conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale (es, attività connesse ai combustibili fossili; attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori, o attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento). Tali attività fanno riferimento ad una lista di esclusione rinvenibile:

- nell'Appendice della Scheda 26 della Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH - Circolare n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato del 13 ottobre 2022
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022/index.html
- nelle pagine 28 e 29 delle Linee Guida sulle attività di rendicontazione e controllo - Circolare n. 30 della Ragioneria Generale dello Stato dell'11 agosto 2022
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_30_2022/index.html



Lista di esclusione ¹

- 1. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle ²;*
- 2. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento ³;*
- 3. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori ⁴ e agli impianti di trattamento meccanico biologico ⁵;*
- 4. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.*



Note:

- 1) In base alle indicazioni riportate nell' Allegato RIVEDUTO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.
- 2) Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
- 3) Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.
- 4) L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.
- 5) L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

